

“SPORT IN REGOLA” (sintesi)

Regolamento nazionale dell'attività sportiva

(il presente regolamento è stato redatto in forma sintetica, la versione integrale è consultabile sul sito www.csi-net.it o www.csireggiocalabria.it)

Norme per l'attività sportiva

Art. 1 Priorità delle fonti normative (art. 3 Sport in Regola)

- 1 Nello svolgimento dell'attività sportiva del CSI in caso di contrasto, contraddizione o diversa interpretazione tra varie fonti normative relativamente allo stesso argomento, prevalgono nell'ordine:
 - a) lo Statuto del CSI;
 - b) le Norme per l'attività sportiva del CSI (“Sport in Regola”);
 - c) le Norme annualmente emanate dalla Direzione Tecnica Nazionale;
 - d) i Regolamenti tecnici nell'edizione propria del CSI;
 - e) i Regolamenti delle singole manifestazioni approvate dal competente organismo del CSI ai sensi di quanto prescritto dal Titolo II;
 - f) i deliberati del CONI;
 - g) i Regolamenti e le varie norme emanate dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali.

Art. 2 Le Società sportive (art. 18 Sport in Regola)

- 1 Possono partecipare alle attività sportive organizzate dal CSI ai vari livelli solo ed esclusivamente le Società sportive affiliate al CSI prima dell'inizio della manifestazione stessa.
- 2 All'attività sportiva del livello locale possono partecipare soltanto le Società sportive affiliate al Comitato territoriale nel cui ambito si svolge la manifestazione, salvo diversa previsione da parte del regolamento approvato dal competente Consiglio regionale.
- 3 Fatto salvo il requisito dell'affiliazione al CSI, la partecipazione alle attività regionali e nazionali è regolata, volta per volta, dai regolamenti e dalle norme organizzative della singola manifestazione.
- 4 Non è in alcun modo consentita la partecipazione alle attività del CSI di Società che non siano allo stesso affiliate, fatto salvo quanto previsto dalle Convenzioni con le Federazioni Sportive Nazionali, con le Discipline Associate o con altri Enti di Promozione Sportiva ed escluse, comunque, tutte le fasi ad ogni livello dei Campionati nazionali del CSI.
- 5 Le Società che partecipano ad una manifestazione con più squadre nella medesima categoria, devono contraddistinguere le stesse con lettere o sigle **ed inviare prima dell'inizio del campionato, alla competente commissione tecnica, l'elenco completo degli atleti delle squadre**. Non è consentito in questi casi lo scambio dei giocatori tra le varie squadre della stessa Società e gli atleti rimangono vincolati con la squadra con la quale hanno disputato la prima gara in tutti i momenti e le fasi della manifestazione, ivi comprese eventuali fasi regionali, interregionali o nazionali.

Art. 3 Gli atleti (art. 19 Sport in Regola)

- 1 Possono prendere parte alle manifestazioni sportive ai vari livelli dell'Associazione solo ed esclusivamente atleti tesserati al CSI in favore di Società sportive già ammesse alla manifestazione, secondo quanto previsto dal precedente art., in data antecedente alla prima gara alla quale prendono parte, per la disciplina sportiva nella quale gareggiano, la cui sigla deve essere riportata nella tessera secondo quanto previsto dalle norme per il tesseramento.
- 2 Non è in alcun modo consentita la partecipazione all'attività sportiva organizzata dall'Associazione di atleti non tesserati al CSI, anche se garantiti da altra copertura assicurativa, fatto salvo quanto previsto dall'ultimo comma del precedente art.
- 3 Le norme per il tesseramento, approvate dal Consiglio nazionale del CSI, regolano le posizioni di doppio tesseramento, doppio tesseramento potenziale, svincolo, prestito ed altri istituti simili, ivi compresi quelli previsti dalle Convenzioni con le Federazioni Sportive Nazionali, con le Discipline Associate o con altri Enti di Promozione Sportiva.

Art. 4 Dirigenti e Tecnici (art. 20 Sport in Regola)

Per i dirigenti e i tecnici delle Società sportive, ai fini della loro ammissione nei campi di gioco e della possibilità di potere svolgere i ruoli che i regolamenti delle singole manifestazioni assegnano loro, si applicano integralmente le norme previste per gli atleti dal precedente art.

Art. 5 Limitazioni a Società sportive e a tesserati (art. 22 Sport in Regola)

- 1 Fermi restando i requisiti previsti dai singoli regolamenti, la partecipazione ai Campionati nazionali, limitatamente al livello locale, è aperta senza limitazioni a tutte le Società sportive affiliate al CSI.
- 2 A ciascuna di queste manifestazioni, pertanto, le Società sportive affiliate, fatti salvi i criteri previsti dal regolamento, possono iscrivere un numero illimitato di squadre e/o atleti per ciascuna disciplina sportiva e categoria.
- 3 Per quanto riguarda l'attività istituzionale, i singoli regolamenti potranno prevedere limitazioni, esclusioni, partecipazione ad inviti o riservata a società e/o atleti in possesso di particolari requisiti tecnici e/o associativi.
- 4 Non possono partecipare alle attività sportive né svolgere ruoli nel corso delle stesse i tesserati (*atleti, dirigenti, tecnici*) squalificati o sospesi, secondo quanto previsto dal Regolamento Nazionale per la Giustizia Sportiva.
- 5 Per quanto riguarda le squalifiche comminate da una Federazione Sportiva Nazionale, da una Disciplina Associata o da altro Ente di Promozione Sportiva, le stesse hanno efficacia anche nell'attività del CSI nei limiti e con le modalità previste dalle eventuali Convenzioni e/o disposizioni in materia.

Art. 6 Iscrizioni alle attività e formulazione dei calendari gare (art.23 Sport in Regola)

- 1 Per potere partecipare alle attività sportive organizzate dal CSI, le Società devono aderire alle stesse mediante l'iscrizione, la quale va effettuata entro i termini e con le modalità indicate dal regolamento della manifestazione; ove prevista va contestualmente versata la quota di iscrizione. Con l'iscrizione ogni Società deve fornire al Comitato tutte le notizie utili richieste dallo stesso per lo svolgimento dell'attività.
- 2 I termini, le modalità ed i costi per l'iscrizione alle varie attività sportive sono fissati ogni anno dai Comitati organizzatori.
- 3 Al termine delle iscrizioni e prima dell'inizio dell'attività, il Comitato organizzatore (*ovvero la Commissione Tecnica di disciplina*) formula il calendario della manifestazione.
- 4 Nella formulazione del calendario il Comitato terrà conto della disponibilità degli impianti a disposizione di ciascuna Società e, per quanto possibile, delle esigenze rappresentate all'atto dell'iscrizione da ciascuna Società.
- 5 La disponibilità in uno specifico spazio-orario del campo per le gare da disputare in casa, espressa da una Società e accettata dal Comitato al momento dell'iscrizione per quanto possibile va sempre rispettata e non si potrà in alcun modo, in questi casi, tenere presenti esigenze e richieste, anche legittime, presentate dalle Società ospiti in sede di iscrizione.
- 6 La composizione dei gironi e la formulazione del calendario gare sono "atti amministrativi" del Comitato e come tali non sono soggetti a impugnazioni davanti agli Organi di giustizia sportiva.

Art. 7 Principio della responsabilità oggettiva (art.32 Sport in Regola)

- 1 Ogni Società sportiva in linea di principio è ritenuta oggettivamente responsabile degli atti compiuti dai propri tesserati e sostenitori nello svolgimento dell'attività sportiva.
- 2 Ogni Società deve curare che i propri tesserati e i propri sostenitori, nello svolgimento delle attività sportive, si comportino in maniera corretta, osservino le regole, rispettino i principi di lealtà e le norme dell'Associazione.

Art. 8 Obblighi delle Società sportive (art.34 Sport in Regola)

- 1 Tutte le gare devono svolgersi nel giorno, all'orario e nel campo previsti dal Calendario o dal Comunicato Ufficiale.
- 2 Le Società sportive hanno l'obbligo di disputare tutte le gare previste dai calendari delle manifestazioni alle quali hanno aderito.
- 3 La mancata presentazione in campo o la rinuncia alla disputa d'una o più gare comportano i provvedimenti e le sanzioni previste dal Regolamento per la giustizia sportiva.
- 4 Nel rispetto del principio di lealtà e per garantire un corretto svolgimento delle manifestazioni sportive, le Società sono obbligate a schierare in campo sempre la migliore formazione possibile. Per migliore formazione possibile si intende la compagine che la Società schiera abitualmente in campo tenuto conto, oltre che delle normali scelte tecniche, anche degli eventuali correttivi di carattere associativo ed educativo che di norma la Società stessa usa fare nel corso dell'intera manifestazione.

Art. 9 Obblighi e doveri della Società ospitante (art.36 Sport in Regola)

- 1 In occasione della disputa d'una gara, prima dell'inizio della stessa, la Società ospitante deve:
 - a) verificare l'effettiva disponibilità del campo di gioco;
 - b) verificare la regolarità degli impianti e delle attrezzature necessari per la disputa della gara;
 - c) verificare l'agibilità, l'igiene e la funzionalità degli spogliatoi per le squadre e per gli arbitri;
 - d) prendere tutte le misure necessarie per un corretto e sereno svolgimento della gara;
 - e) accogliere la Società ospite attuando, se necessario, ogni utile intervento connesso al dovere di ospitalità;
 - f) accogliere gli arbitri e mettere a loro disposizione, se possibile, un dirigente addetto agli arbitri; quest'ultimo per potere svolgere i suoi compiti ha accesso al campo di gioco in aggiunta ai dirigenti della sua Società iscritti nell'elenco di gara.
- 2 Durante lo svolgimento della gara la Società ospitante deve curare che tutto si svolga normalmente e secondo le eventuali disposizioni impartite dagli arbitri. In particolare deve far sì che dentro il campo di gioco entrino solo ed esclusivamente coloro che ne sono autorizzati ai sensi di quanto prescritto dalle presenti Norme.
- 3 Nessuna responsabilità incombe alla Società ospitante in merito alla sicurezza negli spogliatoi, fatte salve le misure di normale sicurezza e prevenzione che deve prendere e le relative informazioni da dare alla Società ospitata e agli arbitri.
- 4 Al termine della gara la Società ospitante deve mettere in atto quanto necessario per una serena conclusione della manifestazione mettendosi a disposizione della Società ospitata per qualunque problema o necessità.
- 5 La Società ospitante deve sempre accertarsi che gli arbitri possano lasciare senza problemi l'impianto sportivo dove si è disputata la gara; a tal proposito la Società ospitante ha l'obbligo di compiere quanto è nelle sue possibilità.

Art. 10 Obbligo del cambio delle maglie di colore confondibile (art.37 Sport in Regola)

- 1 In caso di colore confondibile della tenuta di gara di ambedue le squadre, l'obbligo di cambiare le maglie spetta sempre alla squadra prima nominata anche quando la gara è disputata in campo neutro o con la diretta responsabilità del Comitato organizzatore (*ad es. in occasione di spareggi o fasi finali*).
- 2 L'obbligo di cui al precedente comma, compete alla squadra prima nominata in calendario sempre che ambedue le squadre indossino i colori segnalati all'atto dell'iscrizione e riportati sui Comunicati Ufficiali; in caso contrario l'obbligo di cambiare le maglie ricade sulla squadra che ha mutato i colori rispetto a quelli notificati al Comitato organizzatore e portati a conoscenza delle altre Società tramite la loro pubblicazione sul Comunicato Ufficiale.
- 3 Il mancato cambio delle maglie, se comporta la non disputa della gara, produrrà per la squadra in difetto, la perdita della stessa.

Art. 11 Orario di inizio delle gare (art.39 Sport in Regola)

- 1 Le gare devono avere inizio all'orario fissato nel Calendario e pubblicato sul Comunicato Ufficiale. Pertanto, le squadre devono presentarsi sul campo di gioco in tempo utile per prepararsi alla disputa della gara, consentire agli atleti di indossare la tenuta di gioco e compiere gli adempimenti e le formalità previsti dagli articoli seguenti in modo da dare inizio all'incontro all'orario stabilito dal calendario

- 2 Le squadre devono essere pronte ad iniziare la gara all'orario previsto, dopo aver compiuto gli adempimenti e le formalità di cui ai seguenti articoli e senza tenere conto dell'eventualità che il campo sia a quell'orario ancora impegnato per il protrarsi di gare precedenti o per altro motivo.

Art. 12 Presentazione dell'elenco dei partecipanti alla gara (art.40 Sport in Regola)

- 1 Almeno 15 minuti prima dell'orario fissato per l'inizio della gara, il dirigente accompagnatore di ciascuna squadra o, in mancanza, l'allenatore o, qualora manchi pure questi, il capitano, deve presentare all'arbitro l'elenco degli atleti partecipanti alla gara e dei dirigenti e tecnici da ammettere sul campo di gioco, da lui debitamente sottoscritto.
- 2 L'elenco va compilato in tre copie, due delle quali da consegnare all'arbitro e una da trattenere agli atti della Società stessa. L'arbitro, all'atto del riconoscimento, consegnerà una copia alla squadra avversaria, e trasmetterà l'altra copia al CSI unitamente al referto ed al rapporto arbitrale.
- 3 L'elenco va compilato con le modalità previste dalle norme specifiche per ciascuna disciplina sportiva.

Art. 13 Documenti di riconoscimento (art.45 Sport in Regola)

- 1 I partecipanti alla gara (*atleti, dirigenti, tecnici*), oltre ad essere tesserati al CSI, devono comprovare all'arbitro anche la loro identità.
- 2 Il riconoscimento dei partecipanti alla gara può avvenire con una delle seguenti modalità:
- Attraverso uno dei seguenti documenti con foto (*anche stampata*): carta di identità; passaporto; patente di guida; porto d'armi; tessera di riconoscimento militare; tessera di riconoscimento d'una pubblica amministrazione; libretto o tessera universitaria; permesso di soggiorno; foto autenticata rilasciata dalla scuola frequentata, dal Comune di residenza o da un Notaio; tessera dell'azienda della quale si è dipendenti munita di foto e riportante i dati anagrafici. In questi casi l'indicazione del tipo e numero del documento di riconoscimento devono essere riportati nell'apposita sezione degli elenchi;
 - Attraverso la tessera CSI con foto; la tessera di riconoscimento sportiva rilasciata dal Comitato CSI di appartenenza; la tessera con foto e dati anagrafici rilasciata da una Federazione Sportiva Nazionale o da una Disciplina Associata del CONI;
 - Mediante conoscenza personale dell'atleta da parte dell'arbitro o di uno degli arbitri o degli ufficiali di gara ufficialmente designati. In tal caso l'arbitro o l'ufficiale di gara che riconosce l'atleta, il dirigente o il tecnico firmerà nell'elenco accanto al nome dell'interessato nello spazio riservato all'indicazione del documento di riconoscimento.
- Tale modalità di riconoscimento è consentita solo per l'attività locale.
3. Nel caso di mancanza delle tessere CSI, l'arbitro può ammettere alla partecipazione atleti, dirigenti e tecnici in forma "subjudice" mediante l'accettazione – solo ed esclusivamente - della "Lista certificata di tesseramento" (*cfr. "Norme sul tesseramento CSI" e successive precisazioni*).
4. L'ammissione subjudice – di cui al precedente comma 3 – potrà essere consentita anche nell'attività regionale, interregionale e nazionale nel rispetto delle procedure previste.
5. In nessun caso sarà possibile ammettere alla partecipazione gli atleti, i dirigenti e i tecnici di cui non si è certi dell'identità personale o di quanti siano sprovvisti, oltre che della tessera CSI, del documento di identità valido e previsto dal precedente comma 2, punto 1.

Art. 14 Riconoscimento (art.48 Sport in Regola)

- 1 Completato il controllo degli elenchi e dei documenti, si procederà al riconoscimento di tutte le persone in essi riportate. Gli arbitri partecipano al riconoscimento in divisa, gli atleti con la tenuta di gioco completa.
- 2 Il riconoscimento avviene secondo quanto previsto dai regolamenti delle singole discipline sportive. Concluso il riconoscimento di ambedue le squadre, l'arbitro intratterrà gli atleti e i dirigenti per fornire brevi istruzioni o alcune raccomandazioni in merito al comportamento da tenere nel corso dell'incontro e alle modalità di comunicare con gli ufficiali di gara; potrà, se richiesto, fornire i necessari chiarimenti a quesiti o dubbi posti dai partecipanti alla gara. L'arbitro controfirma quindi gli elenchi nello spazio appositamente previsto e consegna una copia di ciascuno di essi al dirigente accompagnatore, o, in mancanza, al capitano dell'altra squadra.
- 3 All'atto del riconoscimento l'arbitro chiamerà ogni nominativo presente in distinta con il cognome; il nominato risponderà con il proprio nome e mostrerà, se giocatore, il numero di maglia.
- 4 Qualora un atleta o un dirigente sia assente al momento del riconoscimento, l'arbitro non li depennerà dall'elenco ma provvederà ad identificare gli stessi, al momento del loro effettivo arrivo.

Art. 15 Persone ammesse sul campo di gioco (art.61 Sport in Regola)

- 1 Durante lo svolgimento delle gare sul campo di gioco sono ammesse, solo ed esclusivamente, le persone indicate nei regolamenti delle singole discipline sportive.
- 2 Hanno inoltre libero accesso al campo il dirigente addetto all'arbitro della squadra ospitante, gli addetti all'impianto per svolgere le mansioni loro proprie e i rappresentanti della forza pubblica se presenti per servizio.

Art. 16 Tutela sanitaria per i partecipanti alle manifestazioni sportive del CSI

- 1 Ai sensi del D.M. 18.02.1982 (G.U. n° 63 del 5.3.82), in ottemperanza alle deliberazioni assunte dal Consiglio nazionale del Centro Sportivo Italiano, per quanto riguarda la tutela sanitaria e la relativa certificazione medica:
- a) sono considerate come agonistiche tutte le fasi dei Campionati nazionali e, di norma, le attività istituzionali riservate ad atleti di 15 anni compiuti o quelle dove partecipano atleti sia al di sotto sia al di sopra dei 15 anni;
 - b) sono considerate come non agonistiche tutte le attività riservate ad atleti che non abbiano compiuto ancora 15 anni, le attività a progetto nonché alcune specifiche attività istituzionali secondo quanto previsto dai relativi regolamenti.
- 2 Il CSI aderisce a quanto previsto dalle Norme sportive antidoping del CONI e detta norme applicative atte a tutelare la salute e per prevenire e reprimere l'uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti.

REGOLAMENTO TECNICO LOCALE



CAMPIONATO NAZIONALE PALLACANESTRO

"OPEN" Maschile



Il Centro Sportivo Italiano - Comitato Provinciale di Reggio Calabria - indice ed organizza la fase provinciale del "CAMPIONATO NAZIONALE CSI" di PALLACANESTRO MASCHILE riservato alla categoria :

OPEN (per i nati negli anni 2010 e precedenti).

Art. 1 Regolamento tecnico di gioco

- 1 Per lo svolgimento della pallacanestro si applica il **Regolamento Tecnico di gioco della FIBA nella traduzione operata dalla FIP** fatte salve le variazioni specifiche del CSI che verranno annualmente emanate dalla DTN con le limitazioni, le esclusioni, le integrazioni e le precisazioni di cui alle presenti Norme.
- 2 Le norme tecniche per la pallacanestro della presente sezione integrano le Norme per l'Attività Sportiva.

Art. 2 Tempo di attesa

- 1 Il tempo di attesa nella pallacanestro è di 15 minuti.

Art. 3 Distinta dei partecipanti alla gara

- 1 La modello di distinta da usare e quello presente nella sezione "modulistica" del sito www.csireggiocalabria.it
La distinta dei giocatori che deve riportare la denominazione della squadra, quella della squadra avversaria, la data, l'orario, il luogo e l'impianto sul quale si disputa la gara, può contenere fino a un massimo di 12 giocatori. Di essi va trascritto il numero di maglia, cognome e nome, anno di nascita, numero di tessera CSI, tipo e numero del documento di riconoscimento.
- 2 Possono partecipare alla gara, secondo le norme previste, solo ed esclusivamente i giocatori riportati nella distinta presentata all'arbitro.
- 3 Nella distinta dei partecipanti vanno trascritti, inoltre, i dirigenti accompagnatori, indicando di ciascuno il cognome e nome, numero di tessera CSI, tipo e numero del documento di riconoscimento.
- 4 Va pure segnalato nell'elenco, prima della consegna dello stesso all'arbitro della gara, il giocatore che svolge il ruolo di capitano.
- 5 È obbligatorio indicare nella distinta dei partecipanti alla gara un Allenatore, un Vice-Allenatore e un Capitano, che verranno riportati come tali a referto. Come Allenatore o Vice-Allenatore può essere indicato anche un giocatore regolarmente iscritto in distinta. Uno dei due ruoli di Allenatore o di Vice-Allenatore può essere ricoperto anche dal Capitano.

Art. 4 Palloni per la gara

- 1 In tutte le gare, la Società prima nominata deve mettere a disposizione dell'arbitro almeno 2 palloni e la Società seconda nominata almeno 1 pallone; tutti i palloni messi a disposizione devono essere regolari ed utilizzabili.
- 2 L'arbitro darà comunque inizio alla gara anche se non tutti i palloni previsti saranno messi a disposizione. Qualora non fosse disponibile neanche un pallone, l'arbitro non potrà dare inizio alla gara e segnerà quanto avvenuto sul rapporto di gara.
- 3 In questi casi le squadre verranno considerate rinunciarie con le modalità di cui all'articolo 72 comma 1 delle Norme per l'Attività Sportiva con esclusione della sanzione prevista al comma b (punto di penalizzazione).

Art. 5 Sopravvenuta indisponibilità del pallone di gioco

- 1 Se durante la disputa d'una gara venga a mancare il pallone di gioco e non sia possibile reperirne un altro, la gara verrà sospesa e saranno assunti i seguenti provvedimenti:
 - a) se ambedue le squadre hanno messo a disposizione i loro palloni e gli stessi nel corso della gara si sono rovinati o sono andati smarriti, la gara stessa verrà ripetuta;
 - b) se una delle due squadre non ha messo a disposizione il numero di palloni previsto e i palloni messi a disposizione dall'altra squadra si deteriorino o vengano smarriti, la gara verrà sospesa e data persa alla squadra in difetto con le modalità previste per le squadre che si vengano a trovare con un numero insufficiente di atleti in campo.
- 2 Tuttavia, se risultasse che uno dei palloni o l'unico pallone disponibile sia stato deteriorato o smarrito per dolo, l'arbitro annoterà quanto avvenuto nel rapporto di gara e la gara può essere data persa, a giudizio dell'Organo giudicante, alla squadra che ha posto in essere tale tentativo di frode.

Art. 6 Numero minimo di giocatori per dare inizio ad una gara

- 1 Ogni squadra deve essere composta da un numero minimo di 5 giocatori.

Art. 7 Ufficiali di campo (UDC)

- 1 Gli Ufficiali di Campo (UDC) saranno designati dalla Commissione Tecnica o forniti dalla squadra di casa.

Art. 8 Persone ammesse nel campo di gara

- 1 Non possono sostare nel "recinto di gioco" persone non tesserate e non riconosciute dal Direttore di gara.
- 2 Oltre agli atleti nel numero indicato al precedente art. 4 è consentito per ciascuna delle due società, l'ingresso sul terreno di gioco dei dirigenti accompagnatori, purchè regolarmente tesserati. In caso di mancanza dell'accompagnatore ufficiale, tale funzione potrà essere svolta da un atleta. In questo caso l'atleta, pur continuando ad essere presente tra i giocatori a disposizione, segnalerà il proprio nome anche nell'apposito spazio della distinta riservato all'accompagnatore ufficiale. Il dirigente designato rappresenta, a tutti gli effetti, la società sportiva.
- 3 Durante lo svolgimento delle gare le persone ammesse nel campo di gioco devono stare ai posti loro assegnati e non intralciare in nessun modo e per nessuna ragione lo svolgimento della gara.
- 4 I giocatori di riserva non possono indossare la tenuta di gioco della squadra per evitare di confondersi con i compagni che sono sul campo.
- 5 In particolare, è necessario osservare le seguenti norme: i dirigenti e i giocatori di riserva devono stare seduti nella panchina loro assegnata. Il giocatore di riserva che deve entrare in campo deve, ogni volta, portarsi accanto al tavolo e sedersi sulla sedia dei cambi, se esistente; solo entrambi contemporaneamente.

Art. 9 Provvedimenti disciplinari prima dell'inizio della gara

- 1 Qualora lo ritenga necessario l'arbitro, o il primo arbitro in caso di presenza di più arbitri, può assumere, anche su segnalazione dei suoi collaboratori ufficiali, dei provvedimenti disciplinari nei confronti dei giocatori, dei dirigenti e dei tecnici partecipanti alla gara anche prima del suo inizio. In particolare in questa occasione possono essere comminate, in base alla gravità del fatto, l'ammonizione o l'esclusione dalla partecipazione alla gara che equivale all'espulsione.
- 2 Non è possibile reintegrare nell'elenco un giocatore espulso prima dell'inizio della gara.

Art. 10 Durata e risultati delle gare

- 1 Le gare dei Campionati nazionali e dell'attività istituzionale hanno la durata di 4 periodi di 10 minuti ciascuno di gioco effettivo con un intervallo di 10/15 minuti tra il secondo e il terzo periodo e di 2 minuti tra il primo e il secondo periodo e il terzo e il quarto periodo. Se alla fine del quarto periodo il punteggio è di parità, la gara deve continuare con uno o più tempi supplementari di 5 minuti fino a che non si sblocchi il punteggio di parità.

Art. 11 Risultato Tecnico e ripetizione di una gara

- 1 Per l'omologazione delle gare è necessario verificare che il referto sia stato correttamente e chiaramente compilato in ogni sua parte e che dallo stesso non emergano errori o errori tecnici commessi dagli arbitri nel corso della gara.
- 2 Non costituisce motivo ostativo all'omologazione d'una gara la rilevazione di uno degli errori che l'art. 61, comma 1, del Regolamento Tecnico dichiara come correggibili nel corso della gara ma non più correggibili, secondo quanto prescritto dal comma 7 del medesimo art. 61, dopo che il primo arbitro ha chiuso e firmato il referto.
- 3 La perdita della gara deliberata dagli Organi giudicanti è determinata col punteggio 0-20.
- 4 Qualora una gara sospesa dovesse essere recuperata, la stessa inizierà ex novo, dal punteggio di 0-0.

Art. 12 Modalità per la compilazione delle classifiche

- 1 Le classifiche per l'attività istituzionale vengono compilate assegnando i seguenti punti:
 - 3 punti per ogni gara vinta;
 - 2 punti per ogni gara vinta ai supplementari;
 - 1 punto per ogni gara persa ai supplementari;
 - 0 punti per ogni gara persa.
- 2 Nelle gare dell'attività a progetto potranno essere previste altre modalità di assegnazione punti.

Art. 13 Formula di svolgimento

La formula del Campionato è : **2 GIRONI con gare di andata e ritorno**

Art. 14 Fase extra-provinciale

- 1 Per la Categoria OPEN 15 di PALLACANESTRO MASCHILE è prevista una fase extra-provinciale.
- 2 Nel caso in cui, in Calabria, Reggio Calabria risulti l'unico comitato organizzatore di questa categoria, si qualificherà alla fase extra-provinciale la Squadra vincitrice del campionato.
Nel caso in cui altri comitati della Calabria organizzino campionati per tale categoria, alla fase regionale saranno ammesse, la squadra vincitrice del Campionato e la squadra vincitrice della Classifica Fair Play (*nel caso in cui questa coincida con la vincente del campionato alla fase regionale accederà la squadra seconda classificata nella Classifica Fair Play*).
- 3 Il CSI Nazionale si riserva la possibilità di organizzare una Fase Interregionale per decidere le squadre ammesse alle Finali Nazionali.

Art. 15 Tesseramento (art.14 Regolamento Generale dei Campionati Nazionali)

- 1 Il termine ultimo per il tesseramento degli atleti è fissato entro il **28 febbraio 2026**
Entro l'inizio della fase regionale e comunque non oltre il **20 maggio 2026** potranno essere integrati 2 atleti nella rosa delle squadre.
- 2 Gli atleti integrati entro le date stabilite dal precedente comma, possono essere utilizzati anche nella fase locale dei Campionati nazionali

Art. 16 Richiesta spostamento gare

- 1 Eventuali richieste di spostamento gare, per giustificati e comprovati motivi, devono essere presentate alla Commissione Tecnica, su apposito modulo (*reperibile sul sito : www.csireggiocalabria.it; sez. modulistica*), **al più tardi il terzultimo giorno precedente la gara (sabato e giorni festivi esclusi)** previo accordo con l'altra società. Le richieste vanno spedite all'indirizzo e-mail: direzionetecnica.rc@tiscali.it con la firma del responsabile della squadra richiedente e con la dicitura "IN ACCORDO CON L'ALTRA SOCIETÀ", **indicando la data del recupero della gara in questione.**

Art. 17 Mancata presentazione in campo

In caso di mancata presentazione in campo di una squadra verranno adottati i seguenti provvedimenti:

1ª rinuncia: sconfitta con il risultato di 0 - 20;

- 1 punto di penalizzazione in classifica; multa di **€ 20,00**

2ª rinuncia: sconfitta con il risultato di 0 - 20;

- 1 punto di penalizzazione in classifica; multa di **€ 20,00**

3ª rinuncia: esclusione dal campionato o torneo;

- multa di **€ 50,00.**;
- incameramento di tutte le quote versate, vedi art. 72 di Sport in Regola.

In caso di mancata presentazione in campo di ambedue le squadre la partita sarà omologata con il risultato di 0 - 30 per entrambe le squadre, oltre ai provvedimenti elencati sopra.

Art. 18 Rinuncia preventiva

- 1 Una squadra può rinunciare preventivamente alla disputa di una gara cui è impossibilitata a partecipare; tale rinuncia deve essere comunicata alla Commissione Tecnica con una e-mail a direzionetecnica.rc@tiscali.it **al più tardi il terzultimo giorno precedente la gara (sabato e giorni festivi esclusi).**

In questo caso la gara verrà omologata con il risultato di 0 - 20 a sfavore della squadra rinunciante.

Nel corso della stessa manifestazione, una squadra potrà rinunciare preventivamente a due gare; la terza rinuncia preventiva sarà considerata mancata presentazione in campo ed equiparata alla **3ª rinuncia del precedente art. 17**

Art. 19 Omologazione gare

- 1 Tutte le gare si intendono omologate con la pubblicazione sul Comunicato Ufficiale del risultato conseguito sul campo, salvo diversa deliberazione degli organi giudicanti.

Art. 20 Automatismi relativi ai provvedimenti disciplinari

- 1 Si farà riferimento all'art. 17 del Regolamento di Pallacanestro contenuto in "SPORT IN REGOLA"
- 2 Per la sola "fase provinciale" sarà adottata la seguente regola:
Ogni 5 FALLI TECNICI (di tipo "T" o "C" o "B") comminati ad atleti della stessa Società, anche in più gare, comporteranno per la stessa Società le seguenti sanzioni:
 - ✓ 1ª sanzione = € 10,00
 - ✓ 2ª sanzione = € 20,00
 - ✓ 3ª sanzione = € 30,00
- 3 L'atleta che somma tre (3) falli tecnici, anche nell'arco di diverse gare, sarà sanzionato con una giornata di squalifica dal momento della pubblicazione sul Comunicato Ufficiale

Art. 21 Principio della difesa

- 1 Il Giudice Sportivo, in ossequio al "Principio della difesa" può sentire le parti interessate nonché eventuali testimoni, prima di prendere le sue decisioni.
Le società possono presentare ricorso alla Commissione giudicante compilando l'apposito modulo e pagando le rispettive tasse (*vedi "Sport in regola" disponibile sul sito www.csi-net.it sezione attività sportiva regolamenti*)

Art. 22 Presentazione dei reclami (SPORT IN REGOLA art. 73)

- 1 I reclami vanno presentati all'organo di prima istanza (GU, CD o CDN) in relazione alla disputa delle gare, alla regolarità delle stesse e alla posizione dei giocatori che vi hanno preso parte. Tutti i reclami andranno indirizzati **alla "Commissione Giudicante di Comitato"**. Non sono ammessi reclami di carattere tecnico. Per tutti gli altri motivi, si procederà su reclamo di parte **purché preannunciato (vedi art. 23) entro le ore 20,00 del giorno successivo alla gara** o del primo giorno non festivo.
Il reclamo dovrà essere presentato dal legale rappresentante della società **entro il quarto giorno** dalla disputa della gara, se il quarto giorno cade in giorno festivo il termine si intende spostato al primo giorno non festivo utile, e dovrà contenere:
 - La motivazione per cui si reclama;
 - La ricevuta del versamento della tassa reclamo di **€ 50,00**
 - Copia del documento che prova l'invio del reclamo alla società avversaria.

- 2 Hanno titolo a presentare reclamo solo ed esclusivamente le Società sportive per le gare che le stesse hanno disputato o avrebbero dovuto disputare.
- 3 Reclami su eventuali posizioni irregolari degli atleti vanno presentati con onere di prova a carico della società reclamante.

Art. 23 Preannuncio di reclamo (SPORT IN REGOLA art. 74)

1. La Società sportiva che intende proporre un reclamo deve preventivamente redigere un preannuncio di reclamo da presentare all'arbitro al termine della gara in questione o, in alternativa, al giudice di merito attraverso mail (comunicaticsiirc@gmail.com) o alla segreteria del Comitato CSI entro e non oltre le ore 20:00 del giorno successivo alla gara (o del primo giorno non festivo).
2. Legittimati a sottoscrivere il preannuncio di reclamo da presentare all'arbitro sono il dirigente accompagnatore o, in difetto, il capitano della squadra.
3. Legittimato a sottoscrivere il preannuncio di reclamo inviato direttamente al giudice di merito o alla segreteria del Comitato è il legale rappresentante della Società o suo delegato (copia della delega va acclusa al preannuncio a pena di inammissibilità).
4. Il preannuncio di reclamo può essere inviato al giudice di merito o alla segreteria del Comitato attraverso una delle seguenti modalità: consegna diretta in Comitato, invio a mezzo telegramma, fonogramma, fax o e-mail. È escluso l'invio tramite posta, ivi compresa quella celere, prioritaria e raccomandata.

Art. 24 Direzione dei Campionati

- 1 La direzione del Campionato sia per la parte tecnica che organizzativa, è di esclusiva competenza della Commissione Tecnica Provinciale. L'iscrizione ai Campionati sottintende la completa conoscenza ed accettazione del Regolamento tecnico e del Regolamento Ufficiale del CSI (**Sport in Regola**).
Il CSI declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali infortuni e danni a persone e cose, prima, durante e dopo la gara, salvo quanto previsto dalla parte assicurativa della tessera.

Art. 25 Variazioni al regolamento

- 1 **La C.T.P.** potrà, durante l'anno sportivo, apportare le modifiche e/o le aggiunte che si rendessero necessarie al presente Regolamento. Tali variazioni verranno pubblicate sul Comunicato ufficiale ed avranno valore dalla data dello stesso.

Norme per la partecipazione all'attività del CSI degli atleti tesserati alla FIP

In attesa di rinnovare la Convenzione con la FIP, si indicano le modalità relative agli atleti col doppio tesseramento.

1. È consentita la partecipazione alle attività di pallacanestro degli atleti tesserati alla FIP, a condizione che nel corso dello stesso anno sportivo non abbiano preso parte a gare ufficiali federali dalla serie D in su per l'attività maschile e dalla serie B in su per l'attività femminile (con eccezione per gli atleti che non abbiano compiuto i 16 anni d'età all'atto del tesseramento; in tal caso non sussiste alcun limite di categoria).
 2. Soltanto agli atleti Under 21 di Serie D regionale maschile e di Serie B regionale femminile è consentita la partecipazione all'attività del CSI. E' vietata per le Serie superiori.
 3. Per "prendere parte" si intende l'effettiva entrata in campo in una gara ufficiale di campionato e non la semplice iscrizione a referto.
 4. La violazione del precedente articolo comporta le sanzioni previste agli artt. 62 e/o 70 del Regolamento di Giustizia sportiva CSI, a seconda che la gara sia stata, o meno, omologata.
 5. I Comitati CSI, per la sola attività locale, possono prevedere, nei regolamenti delle manifestazioni territoriali, ulteriori limitazioni (e/o vincoli alla partecipazione) nei confronti degli atleti federali. In ogni caso è esclusa la partecipazione effettiva (e cioè l'effettiva entrata in campo in una gara ufficiale) di atleti federali di Categorie e Serie tecnicamente superiori e già vietate dagli articoli precedenti.
 6. Le sanzioni disciplinari superiori a sei mesi comminate dagli Organi disciplinari FIP ad atleti e dirigenti hanno piena validità anche nel CSI.
- Tutti gli atleti devono essere tesserati al CSI entro il 28 febbraio** o, per alcune Categorie, quanto previsto dai Comunicati Ufficiali integrativi emanati dalla direzione Tecnica nazionale. Eventuali integrazioni possono essere effettuate entro i limiti temporali e di organico previsti dall'articolo 14 del "Regolamento dei Campionati Nazionali CSI" (cfr. p. 157).

Per quanto non contemplato nel presente regolamento in riferimento a :

1. RECLAMI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE,
2. ISTANZA DI REVISIONE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE,
3. APPELLO E MODALITA' DI PRESENTAZIONE,
4. RICORSI DI LEGITTIMITA' E MODALITA' DI PRESENTAZIONE.

vigono lo Statuto ed il Regolamento Organico del C.S.I., le norme sul tesseramento, le norme per l'attività sportiva nel CSI ed il Regolamento per la Giustizia Sportiva del CSI